

## **L'adeguato assetto organizzativo e il rafforzamento degli obblighi e dei doveri dell'organo amministrativo e di controllo dopo il d.lgs. 14/2019\***

Giacinto Parisi

SOMMARIO: 1. I principi contenuti nella legge delega 155/2017. – 2. Nuovi obblighi organizzativi e segnaletici. – 3. Segnalazioni dell'organo di controllo all'organo amministrativo. – 4. Valutazione continua dell'equilibrio finanziario. – 5. Novità nel controllo delle s.r.l. – 6. Requisiti professionali e limiti agli incarichi.

### *1. I principi contenuti nella legge delega 155/2017.*

Nel quadro complessivo di riforma delle procedure concorsuali di cui alla legge 155/2017, il Parlamento ha conferito delega al Governo affinché, tra le altre cose, intervenisse anche su alcune norme del codice civile relative alle funzioni di vigilanza e controllo esercitate nell'ambito delle società.

Tale previsione si connette all'intento perseguito dal legislatore di evitare il deteriorarsi delle condizioni economiche della società, favorendo il più possibile l'emersione anticipata della crisi di impresa, anche attraverso l'esercizio di un ruolo più attivo affidato agli organi amministrativo e di controllo.

Lo scopo che anima le previsioni introdotte dalla legge 155/2017 è poi anche quello di evitare che la situazione – sia pure solamente iniziale – di crisi venga resa nota “al di fuori” dell'impresa, attraverso la segnalazione dei relativi “indizi” agli Organismi di Composizione della Crisi (OCC).

Svolte queste premesse introduttive, si può passare ad esaminare il contenuto delle disposizioni di cui alla legge delega rilevanti, per poi illustrare le concrete declinazioni di tali principi nell'ambito del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (di seguito, “CCI” o “Codice”), con cui si è data attuazione alla predetta legge delega<sup>1</sup>.

---

\* Testo della relazione svolta in data 13 marzo 2019 presso la sede di Milano dello Studio Legale Tributario Dentons nell'ambito dell'incontro di studio promosso da Synergia Formazione sul tema “Corporate compliance. D.Lgs. 14/2019”.

L'art. 14 della legge 155/2017 ha conferito al Governo delega per apportare alcune «[m]odifiche al codice civile» (così, in effetti, è intitolata la rubrica del predetto articolo), necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi, in particolare prevedendo:

«[...] *b*) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;

[...] *f*) l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo;

*g*) l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata;

*h*) che, se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto comma, il tribunale provveda alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese;

*i*) che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessi, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei limiti dimensionali previsti dalla legge».

Si può, dunque, notare, in prima battuta, come molte delle disposizioni previste dall'art. 14 cit. fossero estremamente precise, lasciando ben poco margine al Governo nell'attuazione della delega conferita dal Parlamento.

---

<sup>1</sup> Si rammenta che le bozze del d.lgs. sono state consegnate in data 22 dicembre 2017 dal presidente della Commissione ministeriale incaricata di predisporre i testi legislativi per l'attuazione della legge 155/2017 all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, subendo poi diverse modifiche di *drafting* e di contenuto prima dell'approvazione definitiva.

## *2. Nuovi obblighi organizzativi e segnaletici.*

L'art. 375 CCI<sup>2</sup>, rubricato «Assetti organizzativi dell'impresa» dispone, innanzitutto, che la rubrica dell'art. 2086 («Direzione e gerarchia nell'impresa») venga rinominata in «Gestione dell'impresa».

Dopo il primo comma dell'art. 2086 viene poi inserito un ulteriore comma, il quale dispone che «l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva<sup>3</sup>], ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

L'art. 377 CCI, rubricato «Assetti organizzativi societari», introduce alcune modifiche volte a rendere coerente la disciplina dei vari tipi societari con la nuova formulazione dell'art. 2086 c.c.

Più in particolare, si prevede che:

(i) il primo comma dell'art. 2257 («Amministrazione disgiuntiva») è così sostituito: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri»;

(ii) il primo comma dell'art. 2380-*bis* («Amministrazione della società») è così sostituito: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministra-

---

<sup>2</sup> Si evidenzia che l'articolo in esame, così come le altre disposizioni esaminate nell'ambito della presente relazione, entreranno in vigore il 16 marzo 2019.

<sup>3</sup> Tale obbligo non è previsto per l'imprenditore individuale, come chiarito anche dalla Relazione illustrativa del d.lgs. 14/2019. Una soluzione diversa era stata invece adottata dalla Commissione ministeriale, la quale, interpretando estensivamente il dettato dell'art. 14, comma 1°, lett. b), l. 155/2017 aveva previsto che l'obbligo in esame gravasse anche sugli imprenditori individuali.

tori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale»;

(iii) al primo comma dell'art. 2409-*novies* («Consiglio di gestione») il primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale»;

(iv) il primo comma dell'art. 2475 («Amministrazione della società») è così sostituito: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479»;

(v) al quinto comma dell'art. 2475 («Amministrazione della società») è aggiunto il comma seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381».

Le predette disposizioni costituiscono l'attuazione della direttiva della legge delega di cui all'art. 14, comma 1<sup>o</sup>, lett. b), che ha reso necessaria l'introduzione di una disposizione che prescrive all'imprenditore l'obbligo di istituire assetti organizzativi idonei alla tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi, così da poter adottare per tempo le opportune misure, nonché l'obbligo di attivarsi immediatamente, al bisogno, utilizzando uno degli strumenti forniti dall'ordinamento per tentare di superare le difficoltà riscontrate.

Le modifiche sopra riportate si inseriscono nell'ambito dell'individuazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale. In tale prospettiva deve leggersi la scelta di inserirli nel testo dell'art. 2086 (modificando opportunamente il titolo dell'articolo), con conseguenti richiami nell'ambito degli artt. 2257 (quanto alle società di persone), 2380-*bis* (quanto alle società per azioni) e 2475 (quanto alle società a responsabilità limitata). Di riflesso siffatta previsione risulterà applicabile anche nella disciplina delle cooperative.

Mediante tale intervento viene a delinearsi per tutte le imprese collettive un protocollo organizzativo di carattere generale, destinato ovviamente a variare a seconda della natura e delle dimensioni dell'impresa e la cui attuazione viene affidata agli amministratori, in capo ai quali grava la relativa responsabilità.

Peraltro, tale intervento normativo non rappresenta un caso isolato nel panorama ordinamentale, inserendosi, invece, in una più ampia tendenza che ha elevato l'adeguatezza degli assetti organizzativi a principio di corretta gestione imprenditoriale. Tra le manifestazioni di una siffatta tendenza, possono menzionarsi gli interventi operati nel Testo Unico della Finanza (art. 149) o in tema di società bancarie e assicurative, nonché di società a partecipazione pubblica.

Accorta dottrina ha segnalato la possibilità di intravedere delle similitudini tra l'impianto delineato dagli artt. 375 e 377 CCI e quello di cui al d.lgs. 231/2001<sup>4</sup>. Tali discipline condividono, infatti, l'obiettivo finale rappresentato dalla "prevenzione", rispettivamente, del rischio di tardivo accertamento e aggravamento della crisi, da un lato, e del rischio di commissione dei reati-presupposto, dall'altro lato.

Tuttavia, occorre evidenziare i rischi connessi ad un accostamento improprio di tali discipline normative, in considerazione della natura "fisiologica" del rischio nell'ambito dell'attività di impresa. Invero, il protocollo organizzativo richiesto dall'art. 2086 c.c. attinge alla natura eminentemente organizzativa di ogni realtà aziendale (art. 2555 c.c.), e, più in generale, di ogni attività imprenditoriale (art. 2082 c.c.), di cui il rischio rappresenta un elemento consustanziale che gli assetti sono diretti *non già a prevenire* – come avviene per il rischio estremo di commissione dei reati nel sistema della 231 e per quello, comunque patologico, di perdita della continuità aziendale –, bensì a *gestire efficacemente*, sul presupposto di una sua sistematica assunzione, inscindibilmente (e fisiologicamente) correlata alle prospettive di rendimento che connotano l'impresa collettiva (e, per l'impresa

---

<sup>4</sup> N. ABRIANI, *Doveri e responsabilità degli amministratori e dei sindaci*, in M. POLLIO (a cura di) *La riforma del fallimento. Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Italia Oggi*, 23 gennaio 2019, § 2.

societaria, non soltanto in termini di economicità, ma di prospettiva lucrativa: art. 2247 c.c.)<sup>5</sup>.

Tanto premesso in via ricostruttiva, è opportuno evidenziare quali sono i profili critici che emergono “a prima lettura” dalle nuove norme:

(i) la necessità di individuare quali siano gli «assetti organizzativi idonei alla tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi»;

(ii) quali siano per l’impresa le conseguenze che derivano dalla inottemperanza al «dovere» di dotarsi degli assetti di cui al precedente romanino (i);

(iii) quali siano per l’impresa le conseguenze derivanti dall’inottemperanza all’obbligo di attivare uno degli strumenti di composizione della crisi di impresa previsti dall’ordinamento.

Con riferimento al profilo di cui al romanino (i), si deve innanzitutto ricordare che assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alla dimensione dell’impresa sociale debbono già oggi essere predisposti dagli amministratori delegati, ai sensi dell’art. 2381, comma 5°, c.c.; assetti tra i quali non possono non rientrare le procedure interne atte alla rilevazione tempestiva della crisi.

Sempre sul terreno del diritto societario “comune”, va poi rilevato come l’ordinamento italiano, al pari di molti altri ordinamenti, contempra una specifica disciplina in punto di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite, che in realtà funge da meccanismo di allerta, imponendo agli amministratori di intraprendere (o a proporre all’assemblea dei soci di intraprendere) misure correttive (art. 2482-*bis* c.c.); un meccanismo che risulta vieppiù “allertante” qualora alla perdita registrata si associ il verificarsi della causa di scioglimento – data dalla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2483-*ter* c.c.) – con gli obblighi e la contrazione dei poteri dell’organo di amministrazione che ad essa conseguono (artt. 2485 e 2486 c.c.).

Sul terreno del diritto societario “speciale”, infine, possono già oggi essere rintracciati meccanismi di allerta nella disciplina delle società con partecipazione pubblica, che contempla specifici obblighi relativi alla tempestiva rilevazione e

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

gestione della crisi in capo agli amministratori, *sub specie* di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 d.lgs. 175/2016); e nella disciplina delle imprese bancarie, ove vengono regolati i piani di risanamento (artt. 69-ter ss. TUB), che rappresentano un “modello” di pianificazione della tempestiva rilevazione e gestione della crisi.

Quanto, invece, agli aspetti critici segnalati ai romanini (ii) e (iii), si deve ritenere che l’assenza di assetti organizzativi che consentano il rilievo dell’emersione anticipata della crisi d’impresa, nonché la mancata attivazione degli strumenti più adeguati finalizzati alla composizione della crisi d’impresa possano comportare una responsabilità civile degli organi societari.

### 3. Segnalazioni dell’organo di controllo all’organo amministrativo.

L’art. 14 CCI disciplina l’«[o]bbbligo di segnalazione degli organi di controllo societari» dei segnali della crisi.

Non ci si soffermerà in questa sede – esulando tale argomento dal tema assegnato – su quali siano i “segnali della crisi”, che, comunque, il legislatore delegato ha indicato, sia pure in via esclusivamente esemplificativa, all’art. 13 del Codice<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Tale disposizione prevede che «1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

Ciò posto, il nuovo Codice prevede che:

«1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.

3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.

---

3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo».

4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti».

Si prevede, dunque, che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione abbiano il duplice obbligo di:

(i) verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione;

(ii) segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi, individuati sulla base di quanto prescritto dall'art. 13.

La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o, comunque, con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. Si deve, pertanto, ritenere che soltanto il rispetto delle forme e del procedimento appena ricordato consentano di assolvere validamente all'obbligo di segnalazione, anche agli effetti dell'esonero dalla responsabilità su cui si tornerà tra poco.

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie, i soggetti di cui al primo comma informano senza indugio l'OCC, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'art. 2407, comma 1°, c.c. quanto all'obbligo di segretezza.

In attuazione dei principi di delega di cui all'art. 14, comma 1°, lett. f), l. 155/2017, si individua nella tempestiva segnalazione all'organismo di composizione della crisi una causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, a meno che esse siano conseguenza diretta di decisioni

assunte prima della segnalazione medesima. È evidente la misura premiale connessa alla tempestiva segnalazione da parte degli organi di controllo.

Per superare eventuali carenze nei meccanismi di comunicazione interna tra gli organi societari, e comunque per stimolare la massima tempestività nell'attivazione del meccanismo bifasico di allerta (prima) interna e (poi) esterna, si impone agli istituti di credito ed gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB di dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti, delle variazioni o revisioni negli affidamenti comunicate al cliente.

Ma a tutela di quale interesse si pone l'obbligo di segnalazione?

All'interrogativo appena posto non è facile rispondere in quanto se è vero che gli organi sociali sembrerebbero essere tenuti in caso di emersione di segnali di crisi a tutelare l'interesse dei creditori dell'impresa (ad esempio, chiedendo la dichiarazione di insolvenza della società, evitando un aggravamento del dissesto, ovvero adottando le ulteriori iniziative sopra ricordate), è pur vero che essi restano obbligati a svolgere con la diligenza di cui all'art. 2392 c.c. il compito loro affidato di gestione della società.

La disciplina dettata dall'art. 14 in tema di obbligo di segnalazione di fondati indicatori della crisi da parte degli organi di controllo societari si colloca in un contesto di valorizzazione del loro ruolo (al pari delle norme, che saranno analizzate in seguito, che estendono i casi in cui la nomina dell'organo di controllo diviene obbligatoria). Valorizzazione che si percepisce anche nella disciplina della c.d. "allerta esterna", cui sono tenuti, a norma dell'art. 15 CCI, i creditori pubblici qualificati sotto pena di inefficacia dei privilegi accordati ai relativi crediti e che vede coinvolti come destinatari gli organi di controllo.

#### *4. Valutazione continua dell'equilibrio finanziario.*

Le disposizioni precedentemente esaminate in relazione agli assetti organizzativi e agli obblighi segnaletici impongono rispettivamente sotto il profilo strutturale e operativo, l'adozione di un determinato protocollo volto a consentire, per il tramite di simili ed altre misure, la tempestiva emersione della crisi con l'attivazione di opportuni strumenti di allerta. Siffatti strumenti contribuiscono a

svelare la prospettiva del *forward-looking* entro cui si muove il meccanismo delineato dal Codice.

In tale prospettiva devono essere altresì contestualizzate le norme che impongono agli organi di controllo societari, al revisore contabile, nonché alla società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, tra l'altro, l'equilibrio economico finanziario (art. 14, primo comma, CCI). Ed è in tale prospettiva che può altresì leggersi il riferimento, nell'ambito degli indicatori di crisi di cui all'art. 13 CCI, agli «indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale».

#### *5. Novità nel controllo delle s.r.l.*

L'art. 379 CCI (rubricato «Nomina degli organi di controllo») prevede che:

«1. All'articolo 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:  
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

2. All'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole “qualsiasi soggetto interessato” sono aggiunte le seguenti: “o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese” e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: “Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo”.

3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data [*i.e.* entro il 16 dicembre 2019]. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole “capi V e VI” sono sostituite dalle seguenti: “capi V, VI e VII”».

Le predette misure sono finalizzate, al pari delle altre sopra esaminate, a rafforzare i meccanismi di vigilanza interna sulle società, determinando l'emersione della crisi di impresa, anche se causata da irregolarità nella gestione.

Si tratta inoltre di una sostanziale riproposizione – e non poteva essere diversamente – delle disposizioni, oltremodo precise, riportate nella legge delega 155/2017, come pure rilevato nella Relazione illustrativa al d.lgs. 14/2019.

Va tuttavia segnalato che l'imposizione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nell'ambito delle s.r.l. ha suscitato forti perplessità in alcuni commentatori per gli oneri ritenuti sproporzionati che discendono in capo alla medesima società, specie se di dimensioni relativamente ridotta.

Sotto tale profilo, deve osservarsi come l'art. 379 CCI, nel riscrivere, tra gli altri, il terzo comma, lett. c), dell'art. 2477 c.c., operi un drastico abbassamento dei parametri dimensionali in precedenza previsti dalla disposizione appena richiamata che, nella sua versione precedente, effettuava un espresso rinvio ai parametri di cui all'art. 2435-*bis* c.c.<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> In particolare, l'art. 2477, comma 3°, lett. c), c.c., con l'espresso richiamo a quanto stabilito dall'art. 2435-*bis* c.c., prevedeva i seguenti parametri: totale attivo dello stato patrimoniale 4,4 mi-

Inoltre, la suddetta obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore è destinata ad operare qualora vi sia il superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti di cui al novellato art. 2477, comma 3°, c.c., là dove in precedenza era richiesto il superamento di almeno due dei cennati parametri (che, peraltro, come evidenziato, la precedente versione dell'art. 2477 c.c. fissava ad una soglia considerevolmente più alta).

A tale proposito, occorre rilevare che:

(i) nella vigenza dell'art. 2477, comma 3°, c.c. nella sua versione antecedente alle modifiche in commento, i due parametri il cui superamento faceva scattare l'obbligo della nomina potevano essere diversi da un esercizio all'altro;

(ii) allo stesso modo, si ritiene che d'ora in avanti tale obbligo dovrà operare anche laddove il parametro superato nel secondo esercizio sia diverso rispetto a quello superato nell'esercizio precedente.

Foriera di notevoli conseguenze da un punto di vista pratico è altresì la modifica apportata dall'art. 379 CCI all'art. 2477, comma 4°, c.c., ove si prevedono le condizioni al ricorrere delle quali non deve più ritenersi sussistente l'obbligo di nomina, precedentemente attivatosi a seguito del superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei limiti di cui al 3° comma, lett. c), del medesimo articolo.

Come visto, la nuova versione di tale disposizione, così come modificata dall'art. 379 CCI, prevede che «l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti», là dove in precedenza era richiesto il decorso di un periodo più breve (due esercizi consecutivi).

È del tutto evidente come mediante una siffatta modifica il legislatore abbia inteso stabilizzare la situazione creatasi a seguito del superamento di uno dei parametri sopra menzionati, conservando, dunque, il più a lungo possibile l'obbligo di nominare il sindaco o il revisore.

---

lioni di euro (limite portato a 2 milioni di euro dal Codice); ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro (limite portato a 2 milioni di euro dal Codice); dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità (limite portato a 10 unità dal Codice).

## *6. Requisiti professionali e limiti agli incarichi.*

Tra le novità più rilevanti in tema di affidamento degli incarichi nell'ambito delle procedure disciplinate dal Codice, deve segnalarsi l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle medesime procedure (art. 356 CCI).

Più in particolare, ai fini dell'iscrizione al suddetto albo, l'art. 356, comma 2°, CCI richiede:

(i) il possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1°, lettere a), b) e c); nonché

(ii) la dimostrazione di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5°, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, in tema di iscrizione agli Organismi di composizione della crisi per divenire gestori della crisi da sovraindebitamento<sup>8</sup>.

La rilevanza del requisito della adeguata formazione professionale, chiaramente funzionale a garantire la necessaria specializzazione dei soggetti chiamati a ricoprire i suddetti ruoli nelle procedure disciplinate dal Codice, è ulteriormente valorizzato dalla previsione di un obbligo di aggiornamento professionale continuo con cadenza biennale.

Il compito di elaborare le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento è affidato alla Scuola superiore della magistratura.

Sotto tale profilo, si può osservare che il Codice avrebbe potuto prevedere dei percorsi di formazione e aggiornamento diversificati per i soggetti che si occupano di liquidazione di aziende e patrimoni e continuità di impresa: è evidente,

---

<sup>8</sup> L'art. 356, comma 1°, CCI prosegue disponendo che: «Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto [...]».

infatti, che lo svolgimento delle funzioni poc'anzi richiamate richieda competenze distinte.

Un'altra novità in materia di soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure attiene all'ampliamento delle categorie di professionisti che potranno assumere il ruolo di curatore, commissario e liquidatore giudiziale nelle procedure di liquidazione giudiziale e concordato preventivo: segnatamente, oltre agli avvocati e ai dottori commercialisti, anche i consulenti del lavoro potranno svolgere tali funzioni.

Meritevoli di particolare attenzione sono, infine, quelle disposizioni con cui il Codice, in un'ottica di turnazione degli incarichi giudiziari, si propone di assicurare la trasparenza delle assegnazioni da parte dell'autorità giudiziaria.

In tale prospettiva, si deve evidenziare quanto previsto dall'art. 125, comma 4°, CCI, a mente del quale «i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico».

Emerge, quindi, con tutta evidenza l'obiettivo di trasparenza perseguito dal legislatore mediante l'inserimento di tale norma nel Codice, là dove si consideri il maggior controllo sull'effettiva turnazione degli incarichi relativi alle procedure aventi un attivo consistente.

Per converso, l'esigenza di assicurare uno svolgimento puntuale e diretto degli incarichi, nonché di garantire un'effettiva turnazione nell'assegnazione degli stessi, è sottesa alle disposizioni di cui all'art. 358, comma 3°, lett. b) e c), CCI.